

TaxNewsLetter

2007

N. 1

IN EVIDENZA IN QUESTO NUMERO:

- LE INTERPRETAZIONI MINISTERIALI PIU' SIGNIFICATIVE EMESSE NEI MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO
- LA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA DI MAGGIORE INTERESSE PUBBLICATA NEI MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO

Le considerazioni svolte nel presente documento non devono ritenersi supporto sufficiente per l'adozione di decisioni operative.

INDICE

<i>PARTE PRIMA</i>	3
IMPOSTE DIRETTE	3
I. CIRCOLARI E RISOLUZIONI MINISTERIALI	3
1 REDDITO D'IMPRESA – D.L. n. 262 del 2 ottobre 2006, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 – Agenzia delle Entrate – Circ. del 19 gennaio 2007 n. 1	3
2 REDDITO D'IMPRESA – Istanze per la disapplicazione della disciplina sulle società non operative – Agenzia delle Entrate – Circ. del 2 febbraio 2007 n. 5	3
3 TELEFISCO – Profili interpretativi emersi dagli incontri con la stampa specializzata – Agenzia delle Entrate – Circ. del 16 febbraio 2007 n. 11	5
4 REDDITO D'IMPRESA - Regime di tassazione di gruppo di imprese controllate residente – Agenzia delle Entrate – Ris. del 1 febbraio 2007 n. 17	5
<i>PARTE SECONDA</i>	7
IMPOSTE INDIRETTE	7
I. CIRCOLARI E RISOLUZIONI MINISTERIALI	7
1 IVA – Acquisto di beni destinati ad attività esenti – Agenzia delle Entrate – Circ. del 23 gennaio 2007 n. 3	7
2 IRAP – Compatibilità IRAP con art. 33 della sesta direttiva IVA – Agenzia delle Entrate – Circ. del 14 febbraio 2007 n. 9	7
3 IVA - Territorialità – Agenzia delle Entrate – Ris. del 1 febbraio 2007 n. 15	8
4 IVA - Esenzione – Agenzia delle Entrate – Ris. del 1 febbraio 2007 n. 16	8
II. GIURISPRUDENZA	9
1 IMPOSTA DI REGISTRO – Cessione di immobile adibito ad uso alberghiero – Cessione d'azienda - Corte di Cassazione – Sentenza n. 1913 del 28 novembre 2006 (dep. il 30 gennaio 2007)	9

PARTE PRIMA

IMPOSTE DIRETTE

I. CIRCOLARI E RISOLUZIONI MINISTERIALI

1 REDDITO D'IMPRESA – D.L. n. 262 del 2 ottobre 2006, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 – Agenzia delle Entrate – Circ. del 19 gennaio 2007 n. 1

Oggetto della presente circolare sono i seguenti argomenti: depositi IVA, prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati nei Stati a fiscalità privilegiata, società di calcio professionistiche, sanzione accessoria conseguente alla violazione dell'obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale, immatricolazione o successiva voltura di autoveicoli intracomunitari, misure in materia di riscossione, ammortamenti dei terreni, disposizioni in materia di contratti "pronti contro termine" e di "mutuo" aventi ad oggetto partecipazioni, tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso di immobili, perdite illimitatamente riportabili, riporto delle perdite nella trasparenza fiscale, applicazione della *no tax area* ai soggetti non residenti, determinazione dell'IRPEF per le persone residenti a Campione d'Italia, riforma del regime delle stock option, trasmissione telematica dei corrispettivi, regime di esonero nel settore dell'agricoltura, riforma della disciplina fiscale degli autoveicoli.

Alcuni di questi temi saranno approfonditi in apposite lettere informative.

2 REDDITO D'IMPRESA – Istanze per la disapplicazione della disciplina sulle società non operative – Agenzia delle Entrate – Circ. del 2 febbraio 2007 n. 5

Con la presente circolare sono fornite agli uffici e alle direzioni regionali opportune indicazioni operative a seguito delle modifiche apportate dall'art. 35, commi 15 e 16, del D.L. n. 223/2006 e dall'art. 1, commi da 109 a 119, della L. n. 296/2006 al regime delle società non operative. Dopo aver ricordato quali soggetti debbano considerarsi non operativi ai sensi dell'art. 30, comma

1, della L. n. 724/94, la circolare indica le conseguenze del mancato superamento del test di non operatività.

A partire dal periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006, per effetto del comma 4-bis introdotto dal D.L. n. 223/2006 all'art. 30 della L. n. 724, ai fini della disapplicazione delle norme sulle società non operative si richiede la presentazione dell'interpello cd. disapplicativo, disciplinato dall'art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600/73. Il comma 109, art. 1, della L. n. 296/2006, ha, infatti, abolito il riferimento alla "prova contraria", al fine di escludere che detta prova possa essere fatta valere in sede di accertamento o nel corso del contenzioso. ⁽¹⁾

Sono fornite indicazioni con riguardo alle modalità di presentazione dell'istanza.

La Circolare richiama l'art. 30, comma 1, della L. n. 724, il quale elenca le cause di esclusione della disciplina in essere previste dalla legge ed operanti in modo automatico, indipendentemente dal reddito conseguito (es.: soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali).

La circolare indica, inoltre, cause di esclusione valutabili dal Direttore regionale, da presentarsi con istanza di interpello ex art. 37-bis, comma 8, D.P.R. n. 600/73, in presenza delle "oggettive situazioni" di cui al nuovo comma 4-bis dell'art. 30, L. n. 724. L'art. 1, comma 109, lett. h), L. n. 296/2006, ha previsto che tali oggettive situazioni legittimano la disapplicazione della disciplina delle società non operative prescindendo dal requisito della "straordinarietà". L'art. 35, comma 15, del D.L. n. 223/2006 ha eliminato dal novero delle cause di esclusione la circostanza che il soggetto "non si trovi in un periodo di normale svolgimento dell'attività". Pertanto, ai fini della disapplicazione della normativa in esame, le "situazioni di non normale svolgimento dell'attività" (indicate nella Circolare 26 febbraio 1997, n. 48) dovranno essere oggetto di un'analisi specifica nell'ambito della posizione del contribuente. Anche le società cd. holding rientrano nella disciplina delle società non operative qualora non conseguano la redditività necessaria per il superamento del test di operatività di cui al comma 1 dell'art. 30, L. n. 724/94. La Circolare, a riguardo, indica alcune delle "oggettive situazioni" che possono interessare le società non operative (es.: società partecipate che operano in settori in crisi).

⁽¹⁾ Per i periodi d'imposta antecedenti al 2006, resta ferma l'applicazione delle disposizioni previste dal previgente comma 4 dell'art. 30, L. n. 724/94, avendo quindi la possibilità di provare "le oggettive situazioni di carattere straordinario", che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nella misura richiesta dal comma 1 dell'art. 30 della L. n. 724/94.

Sono indicate a titolo esemplificativo alcune situazioni oggettive che consentono alle società immobiliari, che hanno per oggetto la realizzazione e la successiva locazione di immobili, di disapplicare la normativa sulle società non operative (es.: temporanea inagibilità dell'immobile).

3 TELEFISCO – Profili interpretativi emersi dagli incontri con la stampa specializzata – Agenzia delle Entrate – Circ. del 16 febbraio 2007 n. 11

Sono forniti chiarimenti circa l'applicazione delle disposizioni contenute nei D.L. n. 223/2006, D.L. n. 262/2006 e nella L. n. 296/2006. I temi affrontati riguardano gli studi di settore, deduzioni e detrazioni IRPEF, IVA, reverse-charge nell'edilizia, società di comodo, reddito di lavoro autonomo, auto aziendali, irrilevanza fiscale dell'ammortamento dei terreni, stock option, quesiti vari. Alcuni di questi temi saranno affrontati in apposite lettere informative.

4 REDDITO D'IMPRESA - Regime di tassazione di gruppo di imprese controllate residente – Agenzia delle Entrate – Ris. del 1 febbraio 2007 n. 17

Si verificano operazioni straordinarie nell'ambito di un regime di tassazione di gruppo, ex art. 117 TUIR, così articolato: A controlla al 60% B e al 100% C; C, a sua volta, controlla al 100% D.

- La società capogruppo A è oggetto di una scissione parziale a seguito della quale è stata assegnata ad una beneficiaria di nuova costituzione (A¹) la partecipazione pari al 60% del capitale sociale di B.
- La società scissa (A), invece, ha proceduto alla fusione per incorporazione di C, già controllata al 100%, assumendo la denominazione di quest'ultima, ed esercita opzione per il consolidato nazionale congiuntamente con B.

In relazione alla situazione prospettata, l'Amministrazione ritiene che:

- prosegue l'opzione per il regime di tassazione di gruppo di imprese controllate residenti tra C e D se sussistono i requisiti di cui all'art. 117;

- la fusione per incorporazione tra la società scissa (A) e C comporta il venir meno della tassazione di gruppo tra le società stesse, ma non tra la consolidante (la nuova società C) e l'altra consolidata (D);
- il trasferimento della partecipazione detenuta da A nel capitale sociale di B alla beneficiaria A', comportando il venir meno del requisito del controllo di cui all'art. 117 del TUIR, determina la fuoriuscita di B dall'area di consolidamento di A e, conseguentemente, la produzione in capo alla medesima società degli effetti di cui all'art. 124 del TUIR.

Si ricorda, infine, che il disposto dell'art. 120, comma 2, del TUIR, secondo il quale "il requisito del controllo di cui all'art. 117, comma 1, deve sussistere sin dall'inizio di ogni esercizio relativamente al quale la società od ente controllante e la società controllata si avvalgono dell'esercizio dell'opzione", trova conferma nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 53/2004. Si ritiene, infatti, che l'opzione in qualità di controllante è di regola preclusa alle società neocostituite nel corso dell'esercizio, in quanto queste ultime potranno esercitare l'opzione in veste di consolidante a partire dall'esercizio successivo a quello di costituzione.

PARTE SECONDA

IMPOSTE INDIRETTE

I. CIRCOLARI E RISOLUZIONI MINISTERIALI

1 IVA – Acquisto di beni destinati ad attività esenti – Agenzia delle Entrate – Circ. del 23 gennaio 2007 n. 3

L'ordinanza della Corte di Giustizia Europea del 6 luglio 2006 e la disposizione contenuta nell'art. 136 della Direttiva 2006/112/CE chiariscono il disposto dell'art. 13, parte B, lett. c) della Direttiva 77/388/CEE (che prevede l'esenzione IVA delle "forniture di beni destinati esclusivamente ad un'attività esentata a norma del presente articolo o a norma dell'art. 28, par. 3, lett. b), ove questi beni non abbiano formato oggetto di un diritto a deduzione, e le forniture di beni il cui acquisto o la cui destinazione erano stati esclusi dal diritto alla deduzione conformemente alle disposizioni dell'art. 17, par. 6"). In sostanza, l'esenzione prevista dall'art. 13, parte B, lett. c), della VI direttiva, recepita all'art. 10, n. 10-quinquies), D.P.R. n. 633/72, va applicata solo nei confronti di coloro che, non avendo potuto detrarre l'IVA corrisposta al momento dell'acquisto del bene in ragione del regime di esenzione applicabile all'attività dagli stessi svolta, successivamente decidono di rivendere a terzi detto bene.

2 IRAP – Compatibilità IRAP con art. 33 della sesta direttiva IVA – Agenzia delle Entrate – Circ. del 14 febbraio 2007 n. 9

L'Agenzia delle Entrate si conforma alla Sentenza C-474/03 della Corte di Giustizia, la quale, in data 3 ottobre 2006, ha affermato che "un'imposta con le caratteristiche dell'IRAP si distingue dall'IVA in modo tale da non poter essere considerata un'imposta sulla cifra d'affari, ai sensi dell'art. 33, n. 1,

della sesta direttiva". La Corte ha inoltre affermato che il citato art. 33 dev'essere interpretato nel senso che esso non osta al mantenimento di un prelievo fiscale avente le caratteristiche dell'IRAP.

3 IVA - Territorialità – Agenzia delle Entrate – Ris. del 1 febbraio 2007 n. 15

L'attività di classificazione delle navi, cioè di assegnazione ad ogni nave di una classe che esprime il grado di fiducia che la stessa merita, e l'attività delegata, cioè di controlli volti ad assicurare il rispetto della normativa nazionale ed internazionale in materia di sicurezza della navigazione e prevenzione dell'inquinamento, non sono riconducibili alle prestazioni di servizi scientifici. Sarà possibile qualificarle come consulenze tecniche o perizie se ricorrono i requisiti richiesti dalle risoluzioni n. 122 del 2005 e n. 129 del 30 aprile 2002. Se qualificate come perizie, sarà possibile applicare l'art. 7 (Territorialità dell'imposta), comma 4, lett. b), del D.P.R. n. 633/72: tale norma, in tema di territorialità, dispone che le perizie rilevano nello stato in cui sono eseguite. Qualora, invece, tali prestazioni siano considerate consulenza, queste rilevano nel Paese del committente secondo il disposto dell'art. 7, comma 4, lett. d), del D.P.R. n. 633/72.

4 IVA - Esenzione – Agenzia delle Entrate – Ris. del 1 febbraio 2007 n. 16

Una società, che svolge attività di "credito al consumo", considerata attività esente ai sensi dell'art. 10, n. 1), del D.P.R. n. 633/72, ed abbia optato per il regime di contabilità semplificata ex art. 36 bis del citato decreto, non può avvalersi del trattamento di esenzione stabilito dall'art. 10, n. 27-quinquies) del D.P.R. n. 633/72 nel caso di cessioni di veicoli afferenti tale attività. Si ritiene, infatti, che l'indetraibilità, discendente dalla fruizione della semplificazione contabile, non rappresenti uno dei presupposti legittimanti l'applicazione dell'esenzione prevista da tale norma (Circ. 24 dicembre 1997, n. 328).

II. GIURISPRUDENZA

1 IMPOSTA DI REGISTRO – Cessione di immobile adibito ad uso alberghiero – Cessione d’azienda - Corte di Cassazione – Sentenza n. 1913 del 28 novembre 2006 (dep. il 30 gennaio 2007)

Deve ravvisarsi una cessione d’azienda tutte le volte in cui il negozio abbia ad oggetto il trasferimento di beni organizzati in un contesto produttivo, anche solo potenziale, dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa e tale collegamento funzionale preesista alla cessione. Deve, quindi, cedere l’intera organizzazione posta in essere, prima del trasferimento, dal cedente, benché l’esercizio d’impresa non sia attuale.